

di Maria Giovanna Trombetta
Avvocato Fnovi

TIPIZZAZIONE DEI PRECETTI GENERALI

Sanzionati per aver pubblicizzato l'attività professionale ricorrendo a slogan e con una grafica che rendeva il messaggio suggestivo ed eccedente il carattere informativo: per l'Ordine tutto ciò era incompatibile con la dignità e il decoro professionale. Ricorrendo in Cassazione, gli iscritti avevano richiesto un controllo sulla ragionevolezza di quanto sostenuto dall'Ordine. I giudici estensori della sentenza 19705/2012 (cfr. 30giorni, novembre 2012) hanno chiarito che, mancando una tipizzazione delle condotte sanzionabili, spetta agli organi disciplinari il

Spetta all'Ordine concretizzare la condotta illecita

Chi può dire se la condotta costituisce davvero un illecito disciplinare? Una riflessione sui controlli che la Cassazione può esercitare sulle decisioni degli organi disciplinari.



“compito di individuazione delle condotte sanzionabili” e che “non può ammettersi una sostituzione da parte del giudice di legittimità, consistente nella riformulazione o ridefinizione di tali condotte”. Alla Cassazione

dunque spetta solo un giudizio sulla ragionevolezza della “concretizzazione” della fattispecie rispetto al principio generale.

Per una ricostruzione del controllo di legittimità sull'interpre-

tazione ed applicazione delle norme di natura disciplinare la Cassazione prende le mosse dalla premessa che la previsione deontologica descrive la fattispecie dell'illecito disciplinare non mediante un catalogo di ipotesi tipiche, ma mediante clausole generali o concetti giuridici indeterminati.

Nel caso specifico, il perimetro di una norma generale, quale quella preposta alla tutela del decoro e della dignità professionale, non può considerarsi esaurito dalle fattispecie tipiche lesive che possano rivenirsi nel codice deontologico professionale.

“L'applicazione di norme di tale specie può dar luogo a valutazioni che - pur rimanendo distinte dal campo della discrezionalità, intesa come ponderazione comparativa d'interessi - finiscono con l'attribuire all'or-



VETERINARY CHIROPRACTIC

International Academy of Veterinary
Chiropractic
The Original Basic Veterinary
Chiropractic Course

Course Dates:

Module I Sacroelvic: April 3rd - 7th, 2013
Module II Thoracolumbar: May 1st - 5th, 2013
Module III Cervical: June 19th - 23rd, 2013
Module IV Extremities: August 7th - 11th, 2013
Module V Integrated: September 11th - 15th, 2013

Instructors:

Dr. Dennis Eschbach (USA), Dr. Donald Moffatt (CAN), Dr. Heidi Bockhold (USA), Dr. Sybil Moffatt (GER) and others.

Location: Sittensen, Northern Germany

Course language: your Choice of English or German

Course fee: € 5250, Individual modules: € 1100

Please check our course dates for the IAVC Basic Course also taught at the AECC College in Bournemouth/England!

Further information: www.i-a-v-c.com

International Academy
of Veterinary Chiropractic

Dr. Donald Moffatt

Dorfstr. 17, 27419 Freetz, Germany.

Tel: +49 4282 590099

Fax: + 49 4282 591852

E-mail: info@i-a-v-c.com

gano decidente un margine di apprezzamento non controllabile in Cassazione. Il sindacato del giudice di legittimità sull'applicazione di un concetto giuridico indeterminato deve essere, quindi, rispettoso dei limiti che il legislatore gli ha posto, utilizzando una simile tecnica di formulazione normativa, che attribuisce al giudice del merito uno spazio di libera valutazione ed apprezzamento".

La Corte ha quindi commentato che il dibattito sul controllo di legittimità dell'applicazione di concetti giuridici indeterminati effettuata dal giudice di merito non è recente né esclusivo della tradizione giuridica italiana, ma risale ad oltre un secolo e mezzo fa. La linea che si ricava dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione è che, almeno nella sua teorica enunciazione, quando il giudice del merito è chiamato ad applicare concetti giuridici indeterminati, il compito del controllo di legittimità può essere soltanto quello di verificare la ragionevolezza della sussunzione del fatto.

Nel caso sottoposto al loro esame il precetto deontologico prevedeva l'obbligo di non commettere fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale

Da tale precetto generale, il Consiglio dell'Ordine è giunto alla tipizzazione di un precetto per il caso specifico, sia pure - come ogni precetto - ancora in astratto: *"non effettuare alcuna forma di pubblicità con slogans evocativi e suggestivi, privi di contenuto informativo professionale, e con evidente enfasi sul dato economico, con contenuti equivoci, suggestivi ed eccedenti il carattere informativo consentito, e quindi lesivi del decoro e della dignità professionale"*.

Ne consegue che in questa fase la ragionevolezza cui deve attenersi l'organo professionale disciplinare non è quella relativa alla motivazione sulla ricostruzione dei fatti (che è un momento successivo ed attiene all'accertamento degli avvenimenti fattuali), ma quella relativa alla *"concretizzazione"* della norma generale nella fattispecie in esame, come ipotesi di illecito disciplinare ascritto all'incoltato. ●